

MISURE DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNUALITÀ 2023.

Il MIMIT, [Ministero delle Imprese e del Made in Italy](#), con [nota n. 0339674 del 11.11.2022](#), ha confermato per l'anno 2023 gli importi dell'anno precedente (riduzione del 50% del diritto annuale determinato per l'anno 2014 - Decreto MISE 8 gennaio 2015).

Il [decreto MIMIT del 23 febbraio 202](#) autorizza per gli anni **2023, 2024 e 2025** l'incremento della misura del diritto annuale del **20 per cento** (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate [nell'allegato "A"](#) del medesimo decreto.

SI EVIDENZIA CHE L'IMPORTO È RIMASTO INVARIATO RISPETTO ALL'ANNO SCORSO.

Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2023, al versamento del diritto annuale possono **effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato** entro il termine di cui all'articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, ovvero entro **novembre 2023**.

IMPRESSE CHE PAGANO IN MISURA FISSA	SEDE	UNITA' LOCALE
imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del RI (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	53,00 (52,80)	11,00 (10,56)
imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	120,00	24,00

*Se viene iscritta l'impresa individuale con una UL nella stessa provincia l'importo da versare a titolo di diritto annuale 2023 sarà pari a **63,00** (52,80+10,56=63,36 arrotondato per difetto all'unità intera)*

SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA	SEDE	UNITA' LOCALE
società semplici non agricole	120,00	24,00
società semplici agricole	60,00	12,00
società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001	120,00	24,00
soggetti only REA	18,00	
IMPRESSE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO (per ciascuna unità locale o sede secondaria)	66,00	

Per le **imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato** dovranno applicare al **fatturato 2022** le aliquote definite con il decreto interministeriale 23 febbraio 2023, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 40% e successivamente arrotondati secondo il criterio di cui alla nota n. Nota n 339674 dell'11 novembre

2022 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o maggiore di 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).

FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE (secondo il decreto interministeriale 23 febbraio 2023)

Scaglioni di fatturato		Aliquota	Importo dovuto per la sede	con riduzione al 40% (= -50%+20%) per il 2022
da euro	a euro			
0,00	100.000,00	Misura fissa	€ 200,00	120,00
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%	€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000,00	parte variabile da aggiungere
Oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000,00	parte variabile da aggiungere
Oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%	€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000,00	parte variabile da aggiungere
Oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%	€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000,00	parte variabile da aggiungere
Oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%	€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000,00	parte variabile da aggiungere
Oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%	€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000,00	parte variabile da aggiungere
oltre 50.000.000,00		0,001%	€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00	parte variabile da aggiungere (fino ad un massimo di 20.000,00)

L'importo massimo dovuto per ciascuna ul è pari ad € 120,00 (€ 200,00 - 40%)

In fase di nuova iscrizione ul per società, l'importo per il primo anno è pari ad € 24,00 (€ 40,00 - 40%).